



ISTITUTO COMPRENSIVO "M.O. ATTILIO BAGNOLINI"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Boldrini, 28 - 28844 VILLADOSSOLA (VB) tel. 032451414 fax 0324575045
e-mail: vbic812006@istruzione.it pec: vbic812006@pec.istruzione.it sito: www.icbagnolini.it
C.M.: VBIC812006 C.F. 92012030034



Villadossola, 5/06/2019

I.C. - "M.O. ATTILIO BAGNOLINI" - VILLADOSSOLA
Prot. 0005132 del 06/06/2019
C29 (Uscita)

A tutti i docenti della Scuola Secondaria dell'IC BAGNOLINI

OGGETTO: Indicazioni generali per gli scrutini del III Trimestre e Vademecum Esami di Stato

Si propone il documento contenente le indicazioni essenziali corredate dai riferimenti normativi per consentire quanto più possibile **omogeneità, equità e trasparenza della valutazione** così come previsto dal **DPR 122/09 e dal Decreto n. 62/2017** attuativo della **L 107/2015**. Tutti i docenti sono invitati ad attenersi strettamente a quanto riportato di seguito.

Sono presenti in allegato le delibere **confermate dal Collegio docenti del 14/05/2019**:

1. Delibera n. 9 (indicazione per la conduzione degli esami)
2. Delibera n. 10 (criteri per l'attribuzione della lode)
3. Delibera n. 11 (deroghe al tetto massimo delle assenze)
4. Tabella BES per Esami di Stato da compilare a cura del Coordinatore di classe e da inserire nella documentazione per il Presidente
5. Tabella di valutazione del comportamento

Si ricorda che il presente documento è presente anche in bacheca e sul sito dell'Istituto www.icbagnolini.it

INDICAZIONI GENERALI PER GLI SCRUTINI DEL III TRIMESTRE

1. Ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato

- A. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è necessario che l'alunno/a abbia frequentato **almeno tre quarti dell'orario annuale**; l'articolo 11 del Decreto Legislativo 59/2004 recita infatti:

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. (Del. del Collegio docenti n. 22 del 25/05/2015)

Si ricorda che è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia l'avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di "evasione".

Per quanto riguarda l'impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non ammissione, è necessario che tale circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della classe interessata.

Nel **comma 10 dell'articolo 2** dello schema di Regolamento concernente "coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla **Legge 169/2008**" si trova la seguente integrazione:

[...] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

2. NON AMMISSIONE alla classe successiva o agli Esami di Stato

B. Oltre che per il mancato raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria, il **Consiglio di Classe può non ammettere un/una alunno/a alla classe successiva o all'esame finale del ciclo per il non raggiungimento degli obiettivi prefissati.**

3. VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO

Per la valutazione del comportamento è necessario attenersi alla tabella di valutazione elaborata dalle Funzioni Strumentali.

Si ricorda che nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l'astensione e a parità di voti prevale il voto del Presidente (art. 37/3 D.lgs. 297/94).

Nel caso di non ammissione all'anno successivo o all'Esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che:

1. "in caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo" (C.M. n.49 del 20/05/2010)

2. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;

3. nel caso di una non ammissione per "mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti:

- a. ad interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati programmati,
- b. al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti per lui (piano di studio personalizzato) in una o più discipline,
- c. all'impegno e alla partecipazione del discente.

4. le famiglie degli alunni non ammessi all'anno successivo o all'esame finale a conclusione del ciclo devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della eventuale pubblicazione all'albo dei risultati di questi ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe insieme ad almeno un altro collega).

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

Giudizio di idoneità per l'Ammissione all'esame di Stato

Nella formulazione del giudizio di idoneità ogni Consiglio di Classe dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

D.lgs. 62/2017 Art. 6 c 5

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

Le motivazioni del giudizio di idoneità dovranno essere verbalizzate nel verbale di scrutinio.

Documentazione del consiglio di classe

Il **Coordinatore di classe** cura la raccolta della seguente documentazione da fornire alla Commissione d'esame nel fascicolo di classe:

- Coordinatore di classe: relazioni finali classi terze
- Docente di ciascuna disciplina: relazioni disciplinari, con il programma svolto
- Segreteria: elenco degli alunni interni ammessi all'esame e dei privatisti

Documentazione dell'Istituto

Il **collaboratore del Dirigente** scolastico cura la raccolta della seguente documentazione da fornire alla Commissione d'esame nel fascicolo d'Istituto:

- Elenco dei docenti delle classi
- Calendario delle prove scritte con proposta dei turni di vigilanza
- Domande, programmi e documenti riconoscimento dei privatisti
- Copia della comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie dei candidati interni relativa all'assunzione di responsabilità dei genitori per la vigilanza sugli alunni, a partire dal termine delle varie prove scritte ed orali.
- Modulistica:
 - Registro generale dell'esame
 - Registro dei verbali
 - Tabellone dei risultati finali (uno per classe)
 - Statini individuali o "camicie" (uno per studente)

Requisiti d'ammissione dei candidati

Il Presidente verifica il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati:

- Candidati interni ammessi dal Consiglio di classe in presenza dei requisiti previsti: frequenza di $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato (salvo deroghe deliberate dal Collegio docenti) e sufficienza in tutte le materie.
- Candidati privatisti che abbiano compiuto entro il 30 aprile il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio o che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età (D.Lgs 59/2004 art. 11 c.6).

Composizione della Commissione d'esame e delle sottocommissioni

Ciascuna sottocommissione d'esame è composta da **tutti i docenti della classe, compresi i docenti di sostegno che partecipano alla valutazione di tutti gli alunni anche nel caso in cui l'alunno con disabilità non sia stato ammesso all'esame**. Le sottocommissioni compongono la Commissione d'esame.

* I docenti incaricati della vigilanza con i relativi turni vengono designati nella riunione plenaria di insediamento sulla base delle proposte del Collegio docenti.

Svolgimento ed esito dell'Esame di Stato (Decreto 62/2017, Art. 8)

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente

- scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.
3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
 4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:
 - a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
 - c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
 5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.
 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.
 7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
 8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
 9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
 10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.
 11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Alunni BES e relative misure dispensative e compensative

Le studentesse e gli studenti con disabilità e DSA sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del DM n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP di cui hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

Per gli studenti dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso di studenti esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del PDP prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Alunni stranieri

I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Per gli alunni stranieri portatori di bisogni educativi speciali, ad esempio i non italofoni per cui l'italiano è seconda lingua, il Consiglio di classe predispone il P.D.P. di cui la commissione d'esame deve tenere conto, in particolare per la concessione durante le prove d'esame degli stessi strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno e di eventuale tempo aggiuntivo.

Se in base al P.D.P. le ore di seconda lingua sono state utilizzate per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame e gli alunni conseguono ugualmente il diploma.

Documentazione dei lavori della Commissione

Gli esiti dell'esame di ogni candidato sono trascritti nei seguenti documenti raccolti a cura del segretario della sottocommissione:

	Redazione	Giudizio ammissione	Voti prove	Voto finale	Giudizio globale	Competenze	Consiglio orientativo
Statini individuali ("camicie")	commissione	X	X	X	X		
Certificazione competenze	C. di C.			X		X	X
Tabellone dei risultati finali	commissione			X			
Registro generale degli esami	commissione			X	X		X
Registro dei verbali	commissione			X			
Diplomi	segreteria			X			

Publicazione degli esiti

I tabelloni con gli esiti dell'esame di tutte le classi vengono consegnati alla segreteria ed esposti all'albo online della scuola per 15 giorni a partire dalla data indicata dal presidente. I voti delle proprie prove scritte e orali possono essere comunicati al candidato che ne faccia richiesta. Un candidato non ha il diritto di conoscere i voti delle prove degli altri candidati.

In caso di mancato superamento dell'esame, l'esito è pubblicato con la sola indicazione "esito negativo" senza voto. Le famiglie degli alunni non licenziati sono informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati a cura del **coordinatore di classe**.

Per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo, deve essere utilizzata la frase "esito positivo".

Normativa

- R.D. 653/1925 (come modificato da R.D. 2049/1929), *Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione*, artt. 73-101
- D.M. 26 agosto 1981, *Criteri orientativi per gli esami di licenza media*
- Legge 104/1992, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*, art. 16.
- D.lgs 1994/297, *Testo Unico*, artt. 183-187
- D.P.R. 122/2009, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*, artt. 3 e 8 – 11
- C.M. 51/2009, *Anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*
- Legge 170/2010, *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambiente scolastico* artt. 5 e 7
- C.M. 48/2012, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente*.
- Decreto 62/2017 attuativo della L 107/2015

ALLEGATI

Delibere del Collegio docenti del 14/05/2019

Delibera n. 11: Criteri di valutazione per l'ammissione alla classe successiva:

- frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale (come da articolo 11 del D.L. 59/2004);
- non ammissione alle classi seconda e terza: aver riportato più di quattro insufficienze di cui due gravi (voto 4) o più di quattro insufficienze;

- non ammissione all'esame di Stato: aver riportato quattro insufficienze di cui due gravi (voto 4) o più di quattro insufficienze.

Delibera n. 9: Le deroghe sono previste nei casi di:

- ripetenza o pluriripetenza
- BES precedentemente segnalati e registrati a verbale
- Gravi motivi di salute documentati
- Partecipazione ad attività sportive (presso associazioni riconosciute dal CONI) o artistico-musicali documentate

Delibera n. 10: Attribuzione della Lode

A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta **all'unanimità**.

La commissione, determinandosi le condizioni di legge, assegna la lode:

- in relazione e proporzione ai brillanti risultati d'esame
- in relazione e proporzione ai risultati conseguiti e alla fattiva partecipazione al dialogo educativo durante il percorso degli studi
- in relazione e proporzione al significativo progresso, nel corso di studi, delle conoscenze, competenze e capacità rispetto ai livelli di partenza

Per il Dirigente Scolastico Regg.

Dott.ssa Stefania Rubatto

Il collaboratore vicario

Maria Rina Bergamaschi

